



Allegato 11.L
Checklist per l'audit delle operazioni - DNSH e aspetti ambientali

Versione 2 - 2026

CHECKLIST DNSH e ASPETTI AMBIENTALI							
	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazioni
Sezione 1	Fase di selezione						
1	L'operazione selezionata rientra nel tipo di azione indicata nel Programma per cui è stata effettuata una valutazione di compatibilità con il principio DNSH, riportata nel par. 2.1.1.1.1 del Programma?	Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021					DNSH = non arrecare danno significativo; Per i bandi di gara per progetti o per singole convenzioni di sovvenzione, l'AdG potrebbe imporre condizioni relative al principio DNSH che vanno oltre il rispetto dei requisiti di legge (ad esempio, criteri EU Green PP, un sistema di gestione ambientale riconosciuto come EMAS o ISO 14001, formazione del personale sul DNSH, X% di rifiuti da costruzione e demolizione destinati al riutilizzo, al riciclaggio o ad altro recupero di materiali, misure per ridurre rumore, polveri e altre emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione/manutenzione). 1. Un'attività economica è considerata dannosa in modo significativo per: (a) la mitigazione dei cambiamenti climatici, qualora tale attività comporti significative emissioni di gas serra; (b) l'adattamento ai cambiamenti climatici, qualora tale attività comporti un aumento dell'impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; (c) l'uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine, qualora tale attività sia dannosa; (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine; (d) l'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, laddove: (i) tale attività comporta significative inefficienze nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali fonti energetiche non rinnovabili, materie prime, acqua e suolo in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, aggiornabilità, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; (ii) tale attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili; oppure (iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni significativi e a lungo termine all'ambiente; (e) la prevenzione e al controllo dell'inquinamento, qualora tale attività comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, rispetto alla situazione precedente all'inizio dell'attività; oppure (f) la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, qualora tale attività: (i) sia significativamente dannosa per il buono stato e la resilienza degli ecosistemi; o ii) dannosa per lo stato di conservazione di habitat e specie, compresi quelli di interesse per l'Unione. 2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri di cui al paragrafo 1, si tiene conto sia dell'impatto ambientale dell'attività stessa sia dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi forniti da tale attività durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare considerando la produzione, l'uso e la fine del ciclo di vita di tali prodotti e servizi.
2	In relazione all'operazione selezionata e qualora per il tipo di azione in cui l'operazione rientra rileva la conformità al principio DNSH, i criteri di selezione adottati:	Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021 Rapporto della Commissione Europea " <i>Integration of environmental considerations in the selection of projects supported by the European Structural and Investment Funds</i> " Indicazioni della CE durante il Technical meeting CE-AdA del 7 dicembre 2023					
2.1	- garantiscono la compatibilità con la legislazione EU in materia ambientale, applicabile ai vari settori?						
2.2	- includono elementi sulla base dei quali le tipologie di azione interessate sono state valutate positivamente rispetto al principio DNSH?						
2.3	- riflettono le misure di mitigazione identificate nella valutazione DNSH per le tipologie di azione interessate?						
2.4	- riflettono le indicazioni scaturenti dalla VAS del Programma?						

CHECKLIST DNSH e ASPETTI AMBIENTALI							
	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazioni
2.5	- conformemente alle indicazioni del Rapporto della Commissione Europea "Integration of environmental considerations in the selection of projects supported by the European Structural and Investment Funds, garantiscono le migliori opzioni sotto il profilo dell'impatto ambientale sulla base di elementi specifici, ad esempio mediante l'adozione del modello "appalti pubblici verdi" (green public procurement)?						
3	L'AdA ha verificato che, nella selezione dell'operazione, sia stata garantita la resa a prova di clima degli investimenti in infrastrutture con una durata prevista di almeno 5 anni, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea <i>Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027</i> (2021/C 373/01)?	Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)?					"Climate proofing": un processo volto a impedire che le infrastrutture siano vulnerabili a potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo al contempo il rispetto del principio "efficienza energetica al primo posto" e che il livello di emissioni di gas serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo di neutralità climatica nel 2050. La comunicazione generale della Commissione sulla climate proofing è disponibile su GU 2021/C 373/01
4	E' stata effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA per: a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015; d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.	art. 6, c.6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.					Verificare se il progetto è stato sottoposto a VIA, ove applicabile. Verificare se nell'autorizzazione del progetto sono presenti condizioni relative alla VIA e, in caso affermativo, se tali condizioni sono state recepite dal beneficiario/AdG. La procedura VIA è applicabile a molti progetti infrastrutturali come ferrovie, superstrade, vie navigabili interne, ecc. Le tipologie di progetti sono elencate negli allegati della Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE (Allegato I - VIA obbligatoria, Allegato II - il progetto deve essere valutato tramite una procedura di screening). Le conclusioni della VIA devono essere riportate nell'autorizzazione del progetto (decisione/permesso/autorizzazione che autorizza i lavori di costruzione). Si noti che in alcuni casi di progetti di cui all'Allegato II, la VIA non è necessaria a seguito della decisione di screening da parte dell'autorità competente (ad esempio, sviluppi di aree industriali, parchi eolici, ecc.).
5	E' stata effettuata la VIA per: a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006; b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite	art. 6, c.7 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.					L'AdG deve garantire che il progetto sia soggetto a VIA, ove applicabile.
6	Sono stati sottoposti ad AIA: a) in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche sostanziali; b) secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche sostanziali.	art. 7, c. 4 bis, 4 ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.					

CHECKLIST DNSH e ASPETTI AMBIENTALI							
	Punto di controllo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Note	Indicazioni
7	La procedura prevista per la VAS, VIA o AIA è conforme alla disciplina introdotta dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ?	art.4 e ss. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.					
8	E' stato verificato se il progetto ha un effetto significativo sulle aree della rete Natura 2000? Se sì e se non già integrata nella VAS e VIA, è stata fatta una valutazione di ogni effetto potenziale su dette aree?	D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii., art.10 comma 3 del D.lgs. 152/2006, Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 2009/147/CE					Verificare se il progetto è stato oggetto di valutazione relativa alle implicazioni per il sito Natura 2000, ove applicabile. Verificare se nella decisione di valutazione/autorizzazione del progetto sono presenti condizioni relative a Natura 2000 e, in caso affermativo, se tali condizioni sono state recepite dal beneficiario/Autorità di Gestione. Riguarda sia i progetti ubicati nel sito Natura 2000, sia i progetti non direttamente ubicati nel sito che potrebbero avere un impatto significativo su di esso, singolarmente o in combinazione con altri investimenti. È possibile utilizzare uno strumento online per visualizzare i siti della rete Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/ Qualsiasi progetto di questo tipo dovrebbe essere sottoposto in primo luogo a una procedura di screening da parte dell'autorità nazionale competente. In caso di esito di tale screening, viene effettuata un'opportuna valutazione che si riflette in una decisione vincolante dell'autorità competente (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE). La decisione dell'autorità competente dovrebbe essere recepita nell'autorizzazione del progetto (ad esempio per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure di mitigazione).
9	Sono stati considerati tutti gli effetti potenziali del progetto sui corpi idrici (inclusi laghi, fiumi, sorgenti sotterranee, ecc.)?	D.lgs. 152/2006 e s.m.i. , parte terza, Direttiva 2000/60/CE					Verificare se nell'autorizzazione del progetto sono state incluse condizioni relative allo stato delle acque e, in caso affermativo, se tali condizioni sono state recepite dal beneficiario/Autorità di Gestione. È richiesta una valutazione da parte dell'autorità competente di un potenziale impatto qualora un progetto possa avere un impatto negativo su un corpo idrico superficiale o sotterraneo (ad esempio, deterioramento di uno o più elementi di qualità). Questo aspetto dovrebbe essere incluso nell'autorizzazione del progetto (come parte di una VIA/decisione ambientale o di una dichiarazione/autorizzazione idrica separata, ecc.) rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.
Sezione 2	Fase di implementazione						
1	Nel caso in cui per l'operazione fossero state stabilite condizioni relative al DNSH, è stato verificato se vi fossero prove sufficienti del loro rispetto? Le misure di mitigazione, ove previste nelle valutazioni di conformità al principio DNSH di determinate tipologie di azione, sono state effettivamente implementate?	Regolamento (UE) 2021/1060 art. 9 par. 4 Reg. (UE) 2020/852 art. 17 Indicazioni della CE durante il Technical meeting CE-AdA del 7 dicembre 2023					Verificare se il progetto realizzato ha effettivamente attuato le specifiche condizioni di mitigazione prestabilite per il rispetto del principio DNSH
2	Durante l'implementazione è stato garantito che il progetto sia conforme, in relazione alla sua esecuzione fisica, ai requisiti ambientali pertinenti (compreso il rispetto di tutte le condizioni/vincoli/limitazioni previsti dalle valutazioni VAS, VIA, AIA, VInca e altre, ove pertinenti, cui è stato sottoposto il progetto)?	Reg. UE 2021/1060 art. 74, comma 1, Direttive 2010/75/EU 91/271/EEC, 2008/98/EC					Verificare se e come il beneficiario e l'AdG abbiano garantito la conformità alle condizioni ambientali stabilite nei documenti autorizzativi del progetto. Le caratteristiche fisiche dei progetti implementati devono corrispondere ai documenti autorizzativi e alle relative condizioni ambientali, comprese le potenziali misure di mitigazione. Tali condizioni/misure possono derivare dalla legislazione settoriale pertinente (ad esempio, a seconda del tipo di progetto, normativa sulle emissioni industriali, normativa sui rifiuti, normativa sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva sul rumore, ecc.). L'AdG può basare la propria valutazione sulla verifica effettuata da un'amministrazione ambientale specializzata.